

Reg. (CEE) 8 febbraio 1993, n. 302/93 (1)

## **Regolamento del Consiglio**

### **relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (2) (3).**

---

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 12 febbraio 1993, n. L 36.

(2) Con decisione del 29 ottobre 1993 la sede dell'Osservatorio è stata fissata a Lisbona.

(3) Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

[Il Consiglio delle Comunità europee,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Parlamento europeo,  
visto il parere del Comitato economico e sociale,  
considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Dublino del 25/26 giugno 1990:

- ha accolto gli "orientamenti per un piano europeo di lotta contro la droga" presentatogli dal comitato europeo di lotta antidroga (CELAD), e in particolare la raccomandazione che "sia condotto uno studio dagli esperti sulle fonti esistenti di informazione, sulla loro affidabilità e sulla loro utilità, nonché sulla necessità e sull'eventuale portata di un Osservatorio delle droghe (Drugs Monitoring Center), nonché sulle implicazioni finanziarie che la sua creazione comporta, rimanendo inteso che le funzioni di tale Osservatorio non riguarderanno unicamente gli aspetti sociali e sanitari, ma anche gli altri aspetti connessi con la droga, incluso il traffico e la repressione";

- ha sottolineato la responsabilità di ciascuno Stato membro di predisporre un programma appropriato per la riduzione della domanda di droga ed ha ritenuto che un'azione efficace di ciascuno Stato membro, appoggiata da un'azione comune dei dodici e della Comunità, debba rappresentare una delle principali priorità per gli anni a venire;

considerando le conclusioni dello studio di fattibilità dell'Osservatorio e del piano europeo di lotta contro la droga, presentate al Consiglio europeo di Roma del 13 e 14 dicembre 1990;

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991, ha approvato il principio della costituzione di un Osservatorio europeo delle droghe, fermo restando che le effettive modalità di realizzazione dello stesso, per esempio la sua entità, la sua struttura istituzionale e la sua organizzazione informatica, dovranno essere ancora discusse ed ha incaricato il CELAD di proseguire e concludere rapidamente i lavori in questo senso, in collegamento con la Commissione e le altre istanze politiche competenti;

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Maastricht del 9 e 10 dicembre 1991, ha invitato le istituzioni della Comunità europea a fare tutto il possibile affinché l'atto che istituisce l'Osservatorio europeo delle droghe possa essere adottata anteriormente al 30 giugno 1992;

considerando che il 22 ottobre 1990 la Comunità ha concluso, con la decisione 90/611/CEE, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, qui di seguito denominata "Convenzione di Vienna", ed ha depositato la dichiarazione di competenza relativa all'articolo 27 di detta Convenzione;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3677/90, per l'attuazione da parte della Comunità del sistema di controllo del commercio di talune sostanze previste all'articolo 12 della Convenzione di Vienna;

considerando che il 10 giugno 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, la quale mira a combattere in particolare il traffico degli stupefacenti;

considerando che sono necessarie informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze nonché sulle loro conseguenze, onde contribuire a fornire alla Comunità ed agli Stati membri una visione globale e offrire loro un valore aggiunto allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi adottano misure o definiscono azioni contro la droga;

considerando che il fenomeno della droga comporta aspetti molteplici e complessi, strettamente collegati

tra loro e difficilmente dissociabili; che occorre pertanto affidare all'Osservatorio una missione d'informazione globale che contribuisca a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione d'insieme del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze; che questa missione d'informazione non deve pregiudicare la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni legislative relative all'offerta o alla domanda di droghe;

considerando che l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Osservatorio debbano corrispondere al carattere obiettivo dei risultati perseguiti, vale a dire la comparabilità e la compatibilità delle fonti e delle metodologie relative all'informazione sulla droga;

considerando che le informazioni raccolte dall'Osservatorio riguardano settori prioritari di cui si deve definire il contenuto, la portata e le modalità di attuazione;

considerando che durante i primi tre anni si rivolgerà particolare attenzione alla domanda e alla riduzione della domanda;

considerando che, nella risoluzione del 16 maggio 1989 riguardante una rete europea di dati sanitari sulle tossicodipendenze, il Consiglio ed i ministri della sanità degli Stati membri; riuniti in sede di Consiglio, hanno invitato la Commissione a prendere eventuali iniziative in merito ad una rete europea di dati sanitari sulle tossicodipendenze;

considerando la necessità di istituire una rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze, il cui coordinamento e animazione, su scala comunitaria, saranno assicurati dall'Osservatorio;

considerando che occorre tener conto della Convenzione 08 del Consiglio d'Europa relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati personali (1981);

considerando che già esistono organizzazioni e enti nazionali, europei ed internazionali in grado di fornire informazioni di questa natura e che è necessario che l'Osservatorio possa esercitare le proprie funzioni in stretta cooperazione con essi;

considerando che l'Osservatorio deve essere dotato di personalità giuridica;

considerando che occorre assicurare che l'Osservatorio rispetti la missione d'informazione ad esso affidata e attribuire a tale effetto competenza alla Corte di giustizia;

considerando che è opportuno prevedere l'apertura dell'Osservatorio ai Paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e degli Stati membri per conseguire gli scopi dell'Osservatorio, in forza di accordi tra detti Paesi e la Comunità;

considerando che il presente regolamento potrebbe, se del caso, essere adattato, allo scadere di un periodo di tre anni, per decidere l'eventuale ampliamento dei compiti dell'Osservatorio, segnatamente in funzione dell'evoluzione delle competenze della Comunità;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri d'azione diversi da quelli previsti all'articolo 235,

ha adottato il presente regolamento:] (4)

---

(4) Abrogata dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 1**

### *Obiettivo.*

- [1. Il presente regolamento istituisce l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), in appresso denominato "Osservatorio".
2. L'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel fornire alla Comunità e agli Stati membri, nei settori contemplati all'articolo 4, informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze.

3. Le informazioni trattate o prodotte, di carattere statistico, documentario e tecnico, hanno lo scopo di contribuire a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione globale del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi prendono misure o definiscono azioni.

4. Fatto salvo l'articolo 2, lettera D, paragrafo 14, l'Osservatorio non può prendere misure che esulino dal campo dell'informazione e del trattamento dell'informazione (5).

5. L'Osservatorio non raccoglie i dati che permettano l'identificazione delle persone o di piccoli gruppi di persone. Esso si astiene da qualsiasi attività di informazione relativa a casi concreti e nominativi] (6).

---

(5) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2220/2000.

(6) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## Articolo 2

### *Funzioni.*

[Per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge le funzioni seguenti nei settori della propria attività:

#### **A. Raccolta e analisi dei dati esistenti**

1. esso raccoglie, registra e analizza i dati, compresi quelli frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri nonché quelli provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative, e dalle competenti organizzazioni internazionali;

2. effettuare indagini, studi preparatori e di fattibilità, nonché le azioni pilota necessarie allo svolgimento dei propri compiti; organizza riunioni di esperti e, se del caso, costituisce e mette a disposizione un fondo di documentazione scientifica aperto e favorisce la promozione delle attività d'informazione;

3. offre un sistema organizzativo e tecnico capace di informare su programmi o azioni, simili o complementari negli Stati membri;

4. costituisce e coordina, in consultazione e in cooperazione con le autorità e organizzazioni competenti degli Stati membri, la rete di cui all'articolo 5;

5. facilita gli scambi d'informazione tra i responsabili, i ricercatori, gli specialisti dell'informazione e le persone interessate alla lotta contro la droga nelle organizzazioni governative e non governative;

#### **B. Miglioramento della metodologia di confronto dei dati**

6. assicura una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità dei dati a livello europeo elaborando gli indicatori e i criteri comuni di carattere non vincolante, ma di cui l'Osservatorio può raccogliere il rispetto ai fini di una maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dalla Comunità;

7. facilita e struttura lo scambio di informazioni qualitative e quantitative (base di dati);

#### **C. Diffusione di dati**

8. mette a disposizione della Comunità, degli Stati membri e delle organizzazioni competenti le informazioni da esso prodotte;

9. assicura l'ampia diffusione del lavoro svolto in ciascuno Stato membro e dalla Comunità membro, ed eventualmente da Paesi terzi o organizzatori internazionali;

10. assicura ampia diffusione delle informazioni affidabili non riservate; sulla base dei dati raccolti, pubblica ogni anno una relazione sull'evoluzione del fenomeno della droga.

#### **D. Cooperazione con enti ed organizzazioni europei e internazionali e con Paesi terzi**

11. contribuisce a migliorare il coordinamento tra le azioni nazionali e comunitarie nei propri settori di attività;

12. fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di trasmissione di informazioni in virtù delle disposizioni delle convenzioni delle Nazioni Unite sulle droghe e sulle tossicodipendenze raccolti negli Stati membri o provenienti dalla Comunità nei programmi internazionali di sorveglianza e di controllo delle droghe in particolare quelli creati dall'organizzazione delle nazioni Unite e dalle sue istituzioni specializzate;

13. coopera attivamente con gli organismi previsti all'articolo 12.

14. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può trasmettere ai paesi candidati e ai paesi ammissibili al programma Phare il suo know how e dare un aiuto alla creazione e al potenziamento delle connessioni strutturali con la rete Reitox, oltre che all'istituzione e al consolidamento di punti focali nazionali (7)] (8).

---

(7) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2220/2000.

(8) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

### **Articolo 3**

#### *Metodo di lavoro.*

[1. L'Osservatorio svolge progressivamente i propri compiti, in funzione degli obiettivi scelti nel quadro dei programmi di lavoro triennali e annuali e dei mezzi disponibili.

2. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Osservatorio, al fine di evitare sovrapposizioni, tiene conto delle attività già svolte da altre istituzioni e organismi esistenti o di futura creazione, in particolare, l'ufficio europeo di polizia (Europol), e provvedere ad apportare loro un valore aggiunto] (9).

---

(9) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

### **Articolo 4**

#### *Settori prioritari.*

[Gli obiettivi e le funzioni dell'Osservatorio, quali sono definiti agli articoli 1 e 2, sono attuati in base all'ordine di priorità riportato nell'allegato] (10).

---

(10) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 5**

### *Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox).*

[1. L'Osservatorio dispone di una rete informatizzata che costituisce l'infrastruttura della raccolta e dello scambio di informazioni e di documentazione denominata "rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze", in seguito denominata (Reitox); tale rete poggia tra l'altro su un sistema informatico proprio che collega tra loro le reti nazionali di informazione sulle droghe, i centri specializzati esistenti negli Stati membri e i sistemi di informazione delle organizzazioni e organismi internazionali o europei che cooperano con l'Osservatorio.

2. Per permettere che la rete sia resa operativa il più rapidamente ed efficacemente possibile, Gli Stati membri notificano all'Osservatorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione, compresi, se del caso, gli osservatori nazionali nei settori di attività di cui all'articolo 4 e identificano i centri specializzati che a loro avviso potrebbero contribuire utilmente ai lavori dell'Osservatorio.

3. I centri specializzati sono designati con il consenso dello Stato membro nel cui territorio essi si trovano, con una decisione presa all'unanimità dai membri del consiglio di amministrazione, secondo le previsioni dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Tale designazione è rinnovabile.

4. Con l'accordo dello Stato membro nel cui territorio sono situati tali centri, l'Osservatorio può impegnarsi contrattualmente e in particolare mediante subappalti, con i centri specializzati, governativi o non governativi, di cui al paragrafo 3, per lo svolgimento dei compiti che potrebbe essere indotto ad affidare loro. Inoltre, con il consenso dei rispettivi Stati membri, su una base ad hoc e per compiti specifici, esso può stipulare contratti con organismi non facenti parte della Reitox.

5. L'attribuzione di compiti specifici ai centri specializzati deve figurare nel programma pluriennale dell'Osservatorio previsto all'articolo 8, paragrafo 3] (11).

---

(11) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 6**

### *Protezione e riservatezza dei dati.*

[1. Qualora, in virtù del presente regolamento e conformemente al diritto nazionale, vengano trasmessi all'Osservatorio anche dati che hanno un carattere personale e che non permettono l'identificazione di persone fisiche, tali dati possono essere utilizzati soltanto ai fini indicati ed alle condizioni prescritte dal servizio che li trasmette.

Questa disposizione è applicabile mutatis mutandis alla trasmissione di dati personali da parte dell'Osservatorio ai servizi competenti degli Stati membri o a organizzazioni internazionali e ad altre

istituzioni europee.

2. I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti all'Osservatorio o da esso comunicati possono essere pubblicati, fatto salvo il rispetto delle regole comunitarie e nazionali relative alla diffusione e alla riservatezza dell'informazione. I dati di carattere personale non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.

3. Gli Stati membri o i centri specializzati non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dal loro diritto nazionale] (12).

---

(12) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 6 bis**

### *Accesso ai documenti.*

[1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica ai documenti in possesso dell'Osservatorio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1651/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

3. Le decisioni adottate dall'Osservatorio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato] (13).

---

(13) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1651/2003 ed abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 7**

### *Capacità giuridica.*

[L'Osservatorio ha la personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio] (14).

---

(14) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 8**

### *Consiglio di amministrazione.*

[1. L'Osservatorio ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro, da due rappresentanti della Commissione e da due personalità scientifiche particolarmente qualificate in materia di droghe, designate dal Parlamento europeo in quanto particolarmente qualificate in questa materia.

Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere assistito o sostituito da un supplente; in assenza del titolare, il supplente può esercitare il proprio diritto di voto. Il consiglio di amministrazione può invitare, a titolo di osservatori senza diritto di voto, rappresentanti delle organizzazioni internazionali con cui l'Osservatorio coopera conformemente all'articolo 12.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto fra i membri dello stesso per un triennio: il mandato è rinnovabile una volta. Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese alla maggioranza di due terzi dei membri, tranne nei casi che sono previsti all'articolo 5, paragrafo 3, e per cui le decisioni sono prese all'unanimità dei membri e nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno.

3. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione e del Consiglio. Il primo programma triennale è approvato all'unanimità entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Consiglio di amministrazione, che delibera alla maggioranza di tre quarti dei componenti, decide se gli ulteriori programmi triennali debbano essere adottati alla maggioranza prevista al paragrafo 2, secondo comma del presente articolo o all'unanimità.

4. Nel quadro del programma di lavoro triennale, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il programma di lavoro annuale dell'Osservatorio sulla base di un progetto presentato dal direttore previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione. Tale programma può essere modificato nel corso dell'anno secondo la medesima procedura.

5. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Osservatorio e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri (15).

6. L'Osservatorio trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione (16)] (17).

---

(15) L'ex paragrafo 5 è stato sostituito dagli attuali paragrafi 5 e 6, in base all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1651/2003.

(16) L'ex paragrafo 5 è stato sostituito dagli attuali paragrafi 5 e 6, in base all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1651/2003.

(17) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 9**

### *Direttore.*

[1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Egli è responsabile:

- dell'elaborazione e dell'esecuzione delle decisioni e dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione,
- dell'ordinaria amministrazione,
- della preparazione dei programmi di lavoro,
- preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Osservatorio (18),
- della preparazione e della pubblicazione delle relazioni previste dal presente regolamento,
- di tutte le questioni riguardanti il personale,
- dell'esecuzione delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2.

2. Il direttore rende conto della propria gestione al consiglio di amministrazione e assiste alle riunioni di questo.

3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Osservatorio] (19).

---

(18) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1651/2003.

(19) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 10**

### *Comitato scientifico.*

[1. Il Consiglio di amministrazione e il direttore sono assistiti da un comitato scientifico incaricato di emettere un parere, nei casi previsti dal presente regolamento, su qualsiasi questione scientifica relativa alle attività dell'Osservatorio sottopostagli dal consiglio di amministrazione o dal direttore.

I pareri del comitato scientifico vengono pubblicati.

2. Il comitato scientifico è composto da un rappresentante per ogni Stato membro. Il consiglio di amministrazione può designare al massimo altri sei componenti tenendo conto delle loro specifiche qualificazioni.

3. Il mandato dei membri del comitato scientifico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

4. Il comitato scientifico elegge il proprio presidente per un periodo di tre anni.

5. Il comitato scientifico è convocato dal proprio presidente almeno una volta all'anno] (20).

---

(20) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 11**

### *Formazione del bilancio.*

[1. Tutte le entrate e le spese dell'Osservatorio formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'osservatorio.

2. Il bilancio dell'Osservatorio è in pareggio in entrate e spese.

3. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione"), i pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi e gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o enti e dei paesi terzi di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13.

4. Le spese dell'Osservatorio comprendono in particolare:

a) le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese d'esercizio;

b) le spese di sostegno alle reti d'informazione nazionali che formano parte della Reitox e le spese relative ai contratti con i centri specializzati.

5. Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Osservatorio per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro dell'Osservatorio, entro il 31 marzo.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Osservatorio.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Osservatorio.

9. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio dell'Osservatorio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto] (21).

---

(21) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3294/94 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1651/2003 ed abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 11 bis**

### *Esecuzione del bilancio.*

[1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Osservatorio comunica i

conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Osservatorio, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Osservatorio, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Osservatorio, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Osservatorio.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore dell'Osservatorio invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e, conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

11. Il regolamento finanziario applicabile all'Osservatorio è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE/Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Osservatorio e previo accordo della Commissione] (22).

---

(22) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1651/2003 ed abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 12**

### *Cooperazione con altre organizzazioni o altri enti.*

[Fatti salvi i collegamenti che la Commissione può assicurare in conformità dell'articolo 229 del trattato, l'Osservatorio ricerca attivamente la cooperazione delle organizzazioni internazionali e di altri enti, governativi o non governativi, segnatamente europei, competenti in materia di droga] (23).

---

(23) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 13**

### *Apertura dei Paesi terzi.*

[L'Osservatorio è aperto ai Paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio, in forza di accordi stipulati tra i medesimi e la Comunità in base all'articolo 235 del trattato.

2. Il consiglio di amministrazione può decidere che esperti proposti da Paesi terzi partecipino ai gruppi di lavoro ad hoc previsti all'articolo 2, punto 2, a condizione che gli interessati assumano l'impegno di rispettare le regole menzionate all'articolo 6] (24).

---

(24) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 14**

### *Privilegi e immunità.*

[Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile all'Osservatorio] (25).

---

(25) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 15**

### *Statuto del personale.*

[Il personale dell'Osservatorio è soggetto ai regolamenti e alle norme applicabili ai funzionari ed altri agenti delle Comunità europee.

L'Osservatorio esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio di amministrazione approva, di concerto con la Commissione, le modalità di applicazione] (26).

---

(26) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 16**

### *Responsabilità.*

[1. La responsabilità contrattuale dell'Osservatorio è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. La Corte di giustizia è competente a decidere in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall'Osservatorio.

2. In materia di responsabilità extra contrattuale, l'Osservatorio deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da esso o da propri agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie in materia.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Osservatorio è regolata dal disposizioni applicabili al personale dell'Osservatorio] (27).

---

(27) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 17**

### *Competenza della Corte di giustizia.*

[La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Osservatorio, alle condizioni previste all'articolo 173 del trattato] (28).

---

(28) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 18**

### *Relazione.*

[Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle realizzazioni dell'Osservatorio, accompagnata, se del caso, da proposte relative all'adeguamento o all'ampliamento dei compiti dello stesso, segnatamente in funzione dell'evoluzione delle competenze della Comunità] (29).

---

(29) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Articolo 19**

### *Entrata in vigore.*

[Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla decisione delle autorità competenti relativa alla sede dell'Osservatorio] (30).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno dei Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1993.

Per il Consiglio  
il presidente  
J. Trojborg

---

(30) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

## **Allegato (31)**

a) I lavori dell'Osservatorio sono svolti nel rispetto delle competenze proprie della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di droga, come definite dal trattato.

Le informazioni riunite dall'Osservatorio riguardano i settori prioritari seguenti:

- 1) domanda e riduzione della domanda di droghe;
- 2) strategie e politiche nazionali e comunitarie (in particolare: politiche, piani di azione, normative, attività e accordi internazionali, bilaterali e comunitari);
- 3) cooperazione internazionale e geopolitica dell'offerta (in particolare: programmi di cooperazione, informazione sui Paesi produttori e di transito),

4) controllo del commercio degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e dei prodotti precursori come previsto dalle convenzioni internazionali e dai pertinenti atti comunitari, vigenti o a venire (32);

5) implicazioni del fenomeno della droga per i Paesi produttori, consumatori e di transito, nei limiti dei settori contemplati dal trattato, compreso in particolare il riciclaggio del denaro, come previsto dai pertinenti atti comunitari, in vigore o a venire (33).

b) La Commissione mette a disposizione dell'Osservatorio, ai fini di divulgazione, le informazioni e i dati statistici di cui dispone in virtù delle proprie competenze.

c) Durante i primi tre anni si rivolge una particolare attenzione alla domanda e alla riduzione della domanda.

---

(31) Abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1920/2006.

(32) Per quanto attiene alle pertinenti convenzioni internazionali, attualmente vigenti, ci si riferisce in particolare alle convenzioni delle Nazioni Unite, nella misura in cui la Comunità ne sia o ne possa divenire parte.

- Per quanto riguarda i pertinenti atti comunitari attualmente vigenti, ci si riferisce in particolare al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante le misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

- Trattasi unicamente delle informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione in base alla legislazione comunitaria, vigente e a venire.

(33) Per quanto attiene ai pertinenti atti comunitari attualmente vigenti, quello sul riciclaggio del denaro è la direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

- Trattasi unicamente delle informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione in base alla legislazione comunitaria, vigente e a venire.